



COMUNE DI MANDURIA

(Provincia di Taranto)

Area 4 – Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio

Via Fra B. Margarito, 1 Tel.: 099.9908234
P.IVA: 00900930736 C.F.: 80009070733
Sito Istituzionale: www.comune.manduria.ta.it
PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE

In esecuzione della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 25.02.2020 assunta con i poteri di Giunta Comunale e della determinazione a contrarre n. reg. gen. 261 del 21.04.2020, il Comune di Manduria intende concedere in concessione a soggetti terzi lo spazio esterno di pertinenza della nuova casa comunale, per la collocazione di un chiosco bar attrezzato.

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Manduria (TA) – 74024 Via Fra B. Margarito, 1 - Italia
Sito internet: www.comune.manduria.ta.it
Punti di contatto: Area 4 – Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio
Responsabile del Procedimento: Geom. Michele Iunco – tel. 099.9908234
Dirigente Area Tecnica: Dott. Ing. Claudio Ferretti – tel. 099.9908235
PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

2) OGGETTO

Concessione in uso ai sensi del Regolamento Comunale per la locazione e concessione in uso dei locali, degli immobili e delle aree comunali, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 176 del 13.11.2019 assunta con i poteri di Consiglio Comunale, nonché Regolamento Comunale disciplinante l'installazione di chioschi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20.05.2011, del seguente spazio pubblico per l'installazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande:

- “Spazio esterno di pertinenza del nuovo Municipio” sito in Manduria alla via Fra B. Margarito, 1, censito nel Catasto Fabbricati al fg. 50 part. 1561 – CIG: Z982CC3A4F.

3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - ESCLUSIONI

Sono ammesse a partecipare al presente avviso esclusivamente le persone fisiche e/o giuridiche che abbiano i requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010 (requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali) ed art. 5 della Legge Regionale n. 24 del 16.04.2015 come modificata dalla Legge Regionale n. 12 del 09.04.2018 e che abbiano compiuto alla data di pubblicazione del bando il diciottesimo anno di età.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) del citato art. 71 del D.Lgs 59/2010 permane per la durata di cinque anni a decorrere del giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a indicare sulla revoca della sospensione.

Che non siano sottoposte a misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"), in caso di ditta individuale a carico del titolare, ed in caso di società a carico del legale rappresentante e di tutte le persone indicate dall'art. 85 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159.

Il possesso dei suddetti requisiti deve sussistere al momento della scadenza del bando ed essere conservato per tutto il periodo della concessione.

Non sono ammessi alla partecipazione soggetti che siano stati oggetto di decadenza di precedenti concessioni col comune di Manduria o che siano debitori nei confronti dell'Ente.

I soggetti partecipanti devono essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero che abbiano residenza in Italia per gli stranieri se appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani.

4) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

PLICO A

La domanda di partecipazione, in bollo ai sensi di legge, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto partecipante alla procedura deve essere contenuta in un plico sul quale deve espressamente indicato l'oggetto della gara. **Tale plico dovrà pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 05.06.2020** al Comune di Manduria - Ufficio Protocollo – via Fra B. Margarito, 1, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio la seguente dicitura: **“Domanda di partecipazione alla procedura per l'affidamento in concessione dello spazio esterno di pertinenza del nuovo Municipio” - CIG: Z982CC3A4F.**

Eventuali ritardi nella consegna del plico sono a carico del concorrente.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:

A. Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (allegato B) – accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità o di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità – resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ove sia dichiarato che:

- il legale rappresentante e in caso di società, anche altra persona preposta all'attività commerciale e tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, hanno requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e specificatamente:
 - a) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) non aver riportato, con sentenza passata ingiudicata, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) non aver riportato, con sentenza passata ingiudicata, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) non essere stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e non essere stati oggetto dell'applicazione di una delle misure previste dalla legge 31 Maggio n. 575 e ss.mm.ii., ovvero a misure di sicurezza;
 - g) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità politica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
 - h) essere iscritto al R.E.C. sezione somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande n. _____ del _____,

ovvero in mancanza di detta iscrizione:

aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni e/o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano;

ovvero

aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla somministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione nazionale per la previdenza sociale;

ovvero

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione e somministrazione degli alimenti;

- i) di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le clausole contenute nel bando di gara e di essere pienamente edotto delle norme che regolano la concessione, accettando in caso d'aggiudicazione, tutte e clausole, le norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni, le decadenze previste nel bando di gara e relativa convenzione;
- j) di aver preso adeguata cognizione di tutte le condizioni, del luogo e di tutte le circostanze che hanno potuto influire sulla presentazione dell'offerta;
- k) di accetta tutte le condizioni del bando di gara e della convenzione, senza riserva o eccezione alcuna.

B. Dichiarazione di sopralluogo (allegato C) – accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità o di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.

C. Dichiarazione di impegno contrattuale (allegato D) – accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità o di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.

PLICO B

In un secondo plico, deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta tecnica formulata nei modi indicati al successivo art. 10 del bando, allegando il progetto delle opere da realizzare con relativa relazione illustrativa con computo metrico estimativo redatto nel rispetto del prezziario regionale delle OO.PP. attualmente vigente. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, anche tramite terzi, le persone fisiche e/o giuridiche che abbiano già in concessione altri beni comunali.

PLICO C

In una terza busta, deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica sul canone (allegato E).

5) DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento in concessione avrà una durata max di anni 20 (venti) a decorrere dalla data di stipula della convenzione con possibilità di rinnovo per altri venti. Non è consentito il rinnovo tacito del contratto di concessione e l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, senza che ciò comporti alcun vincolo per l'Amministrazione Comunale.

Il rinnovo del contratto dovrà avvenire con atto motivato, previa verifica dell'opportunità e del pubblico interesse; la buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria.

6) CORRISPETTIVO.

In ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 28.07.2015 e Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20.05.2011, il corrispettivo minimo aggiornato da corrispondere è pari alla somma di:

- **tassa di occupazione del suolo pubblico 7,15 €/mq anno;**
- **canone di concessione 6,44 €/mq anno;**

per ogni mq. di superficie totale occupata (chiosco, pergolato, area sedie e tavolini). Detto importo, dovrà essere incrementato annualmente secondo l'indice Istat e versato in maniera anticipata.

Il canone di concessione determinato pari a 6,44 €/mq anno tiene conto **della pulizia dell'intera area pavimentata di pertinenza del palazzo municipale, nonché la manutenzione del verde presente sull'area di pertinenza del palazzo municipale da eseguirsi a totale carico del concessionario.**

7) FACOLTA' E OBBLIGHI

La concessione da facoltà di usare il bene, di migliorarlo e/o ristrutturarlo previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti, traendone il godimento secondo le finalità del progetto proposto ed approvato dall'Ente comunale, e comporta gli obblighi di mantenerlo e custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirla all'Amministrazione comunale alla scadenza della convenzione con tutte le eventuali addizioni e miglioramenti, senza alcun diritto a rimborsi, indennizzi o altra pretese nei confronti dell'ente comunale. **Sono altresì a carico del concessionario la pulizia dell'intera area pavimentata di pertinenza del palazzo municipale, nonché la manutenzione del verde presente sull'area di pertinenza del palazzo municipale.**

La pulizia dell'intera area di pertinenza del palazzo municipale deve avvenire con cadenza settimanale.

La manutenzione del verde presente sull'area di pertinenza del palazzo municipale consiste in:

- a) Manutenzione prati e arbusti presenti.

Le operazioni di sfalcio e potatura dovranno essere eseguite con la seguente cadenza annuale:

- Inverno: un taglio a stagione;
- Autunno e Primavera: un taglio a stagione;
- Estate: un taglio a stagione.

I tagli saranno dovranno essere eseguiti con impiego di apposite attrezzature tagliaerbe; nelle vicinanze degli alberi e degli arbusti, nonché lungo le cordonature delle aiuole ed in altri punti delicati saranno invece usate macchinette decespugliatrici e occorrendo, falchetti a mano.

I materiali di risulta dovranno essere raccolti e convogliati in sito, accessibili agli automezzi, caricati su di essi e trasportati a rifiuto nelle pubbliche discariche o, comunque, allontanati dall'area d'intervento ed idoneamente smaltiti presso i centri di raccolta messi a disposizione dalla ditta che si occupa del servizio RSU.

b) Irrigazione.

La frequenza con cui si ricorrerà all'adacquatura dipenderà molto dall'andamento climatico stagionale.

In generale deve essere rispettata la seguente frequenza minima:

- Inverno: n. 1 intervento a stagione;
- Primavera ed autunno: n. 2 interventi a stagione;
- Estate: n. 2 interventi mensili.

La fornitura dell'acqua sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

8) DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.

1. L'Amministrazione comunale può revocare in qualsiasi momento, con preavviso di norma di almeno 1 (anno), la concessione amministrativa del bene qualora intervengano necessità di interesse pubblico o comunque necessità prevalenti dell'Amministrazione Comunale. In tale caso trova applicazione l'art. 10 del Regolamento Comunale disciplinante l'installazione di chioschi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20.05.2011.
2. E' prevista la revoca della concessione:
 - nei casi di cessione anche parziale del bene e dei locali a terzi, senza la preventiva autorizzazione e/o i necessari presupposti, o utilizzo improprio rispetto a quanto previsto nel contratto;
 - qualora il bene concesso in uso sia palesemente danneggiato e l'assegnatario non abbia provveduto al ripristino;
 - nei casi di reiterato ritardo, da parte del concessionario, nell'adempimento degli obblighi di pagamento del canone (ricorre la reiterazione, qualora il concessionario venga costituito in mora per tre volte).
3. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti di concessione e l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, senza che ciò comporti alcun vincolo per l'Amministrazione Comunale.
4. E' prevista inoltre la revoca della concessione con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione Comunale per:
 - omessa manutenzione o uso improprio dell'area concessa;
 - degrado della struttura realizzata e dell'area limitrofa;
 - modificazioni, rispetto al progetto originario, non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, del canone di concessione e degli oneri accessori e tariffe dovuti;
 - perdita dei requisiti richiesti;
 - provvedimenti emessi dal Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del TUEL, a carico del concessionario per motivi di sicurezza urbana;
 - mancato reintegro della polizza fideiussoria.

La revoca per le cause sopra elencate avverrà attraverso preavviso di almeno 4 (quattro) mesi da comunicarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La revoca della concessione comporta la ripresa in possesso da parte dell'Amministrazione Comunale dell'area e pertanto il concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco e ripristinare lo stato dell'area. Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione.

Il concessionario può recedere con preavviso di almeno 3 (tre) mesi senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti. In caso di recesso il concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco e ripristinare lo stato dell'area. Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario.

9) MODALITA' DELL'OFFERTA E SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'offerta dovrà riguardare l'area indicata nella planimetria allegata agli atti di gara, senza alcuna variazione o condizione alle clausole di cui al presente bando. In difetto, l'offerta non sarà considerata valida.

L'offerta dovrà essere formulata avendo debitamente tenuto conto di tutte le clausole e le prescrizioni riportate nel presente bando.

Tale offerta, in bollo ai sensi di legge, deve, a pena esclusione:

- a) essere sottoscritta in ogni pagina dal richiedente;
- b) essere chiusa in apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura;
- c) contenere i documenti utili alla valutazione di cui al successivo art. 10) (criteri per l'assegnazione).

Nessun rimborso è riconosciuto ai concorrenti in ordine alle spese per il progetto presentato e per l'offerta prodotta.

L'apertura dei plichi avrà luogo in seduta pubblica il giorno 11.06.2020 ore 10,00 presso la sede comunale. La valutazione dei punteggi seguirà la fase di apertura dei plichi e si svolgerà in seduta riservata. Al termine della fase di attribuzione dei punteggi, in seduta pubblica previa comunicazione si procederà alla lettura dell'offerta sul canone.

Tra le proposte pervenute ed ammesse alla procedura sarà formulata una graduatoria.

10) CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

Il criterio per la selezione dell'offerta migliore è quello riconducibile alla c.d. "offerta economicamente più vantaggiosa", secondo i seguenti criteri e punteggi:

a) Offerta economica più alta rispetto al canone a base d'asta previsto al precedente art. 6 (**MAX PUNTI 30**)

Per l'offerta economica, al soggetto che offre il canone più alto rispetto a quello posto a base d'asta, sono attribuiti 30 punti, agli altri operatori si assegna il punteggio sulla base della seguente formula $C_i = (P_i - P_b) / (P_{max} - P_b)$ dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente
- P_b = prezzo/canone a base di gara
- P_i = prezzo/canone offerto dal concorrente
- P_{max} = prezzo/canone massimo offerto dai concorrenti

Ogni coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il fattore ponderale che è stato indicato relativamente all'elemento prezzo (ovvero 30 punti su un totale di 100).

Non sono ammesse offerte inferiori alla base d'asta.

b) Offerta tecnica (MAX PUNTI 70) così articolata:

1. offerta di prodotti biologici, prodotti tipici locali, garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per la promozione di tali prodotti **MAX PUNTI 5**;
2. impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna al domicilio **MAX PUNTI 3**;
3. miglior progetto e compatibilità architettonica delle strutture rispetto al territorio in cui si collocano **MAX PUNTI 5**;
4. iscrizione nelle liste di collocamento **MAX PUNTI 2**;
5. sede legale della ditta (rappresentante legale) e/o residenza del richiedente nel comune di Manduria **MAX PUNTI 5**;
6. promozione di iniziative locali in collaborazione con il Comune e dotazione del chiosco di una rete wi-fi per la rete internet con accesso gratuito agli utenti del pubblico esercizio **MAX PUNTI 5**;
7. manutenzione del verde presente sull'intera area di pertinenza del palazzo municipale, obbligo della tutela igienica e pulizia dell'area data in concessione e di quella circostante di totale pertinenza del municipio, valorizzazione degli spazi nel cui contesto è collocato il chiosco (es. impegno ad acquistare giochi per bambini o altre attrezzature per il parco giochi già in essere, incremento del numero minimo di interventi/stagione di manutenzione del verde come indicato al precedente art. 7) **MAX PUNTI 20**;
8. raccolta differenziata dei rifiuti ed iniziative di promozione delle buone pratiche in tale materia **MAX PUNTI 3**;
9. essere titolare giovane imprenditore (di età fino a 36 anni) o almeno la presenza di un giovane imprenditore nella compagine sociale **MAX PUNTI 20**;
10. soggetti diversamente abili certificati ai sensi della legge 104/1992 o con invalidità superiore al 46% **MAX PUNTI 2**

L'aggiudicatario della concessione è l'offerente che consegue il punteggio complessivamente più alto derivante dalla somma dei suddetti criteri.

Non verranno prese in considerazione offerte che non raggiungano un punteggio minimo di 50 punti.

L'offerta tecnica consiste in:

- relazione relativa agli ulteriori servizi offerti;
- progetto di massima del chiosco;
- computo metrico estimativo.

Il progetto del chiosco dovrà essere redatto in idonea scala grafica (1:500 – 1:200 per la planimetria di insieme e 1:100 o 1:50 per piante, prospetti e sezioni) e dovrà evidenziare le dimensioni del chiosco, l'architettura, la tipologia, i materiali usati e l'inserimento armonico nel contesto dello spazio pubblico. E' richiesto inoltre almeno un lay-out contenente un'ipotesi di sistemazione esterna dei tavoli e delle sedie nell'area in concessione.

Caratteristiche dimensionali del chiosco:

Sull'area data in concessione (vedasi planimetria Allegato F) potrà essere realizzato un chiosco della dimensione massima di 25 mq di superficie coperta (servizi e volumi tecnici compresi) che dovrà essere destinato esclusivamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande con annessi servizi. Nella restante area di max 25 mq. potranno essere posizionate sedie e tavoli e realizzato un pergolato con copertura in tela della superficie massima di 25 mq.

Il chiosco dovrà essere conforme alle tipologie, caratteristiche e dimensioni previste dalle normative vigenti in materia di urbanistica, di igiene, ambiente, sicurezza e risparmio energetico ed avere altezza massima esterna non superiore a m. 3,50.

Il chiosco dovrà essere provvisto di almeno n. 1 servizio igienico per gli addetti e n. 1 servizio igienico connesso alla struttura, aperto al pubblico. Quest'ultimo dovrà essere reso disponibile ai fruitori, appositamente segnalato e accessibile dall'esterno anche da persona con disabilità.

I costi di realizzazione del chiosco, dei relativi allestimenti, nonché spese tecniche e allacciamenti sono a carico del concessionario.

Gli allacci alle reti di servizi (quali energia elettrica, gas, linea telefonica, acquedotto e fognatura, ecc.) dovranno essere autorizzati e dovranno essere realizzati con stesura di cavi e tubazioni in traccia, senza alcun elemento in vista.

La realizzazione del chiosco sarà subordinata al rilascio di permesso di costruire ed ogni atto di assenso comunque denominato delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.

L'aggiudicatario dell'area per la realizzazione del chiosco dovrà presentare domanda di permesso di costruire, ivi comprese eventuali richieste di ulteriori atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula della convenzione.

I lavori dovranno essere terminati e l'attività dovrà essere avviata entro 12 mesi dalla data di stipula della convenzione.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati di 30 gg (per la richiesta di permesso di costruire) e 12 mesi (per l'avvio dell'attività), prorogabili unicamente per gravi e documentati motivi, comporterà la decadenza automatica dall'assegnazione.

La documentazione necessaria al rilascio del successivo Permesso di Costruire dovrà essere redatta in conformità all'art. 3 del Regolamento Comunale disciplinante l'installazione di chioschi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20.05.2011 e nel rispetto delle procedure gestite dal SUE.

d) Commissione di gara

La valutazione delle offerte per l'attribuzione dei relativi punteggi ai sensi del presente bando, avverrà ad opera di una commissione giudicatrice nominata dopo la presentazione delle domande di concessione. L'attribuzione del punteggio avrà luogo ad insindacabile giudizio della commissione di gara che stabilirà la graduatoria in base ai punteggi assegnati.

L'aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, valutato al riguardo in pubblico interesse in rapporto all'offerta presentata. A parità di punteggio si procederà all'aggiudicazione in favore di coloro che non esercitano alcuna attività commerciale nel territorio comunale ed in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all'aggiudicazione in favore di colui che ha presentato per primo l'istanza.

11) OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche tipo A ai sensi della L.R. n. 24 del 16.04.2015 e ss.mm.ii..

L'esercizio dell'attività sarà subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Pertanto l'aggiudicazione dell'area non costituisce autorizzazione, concessione e/o permesso di costruire e il suo eventuale mancato rilascio non consentirà diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Per lo svolgimento dell'attività, l'aggiudicatario dovrà presentare specifica segnalazione certificata di inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20.05.2011, la concessione non è cedibile a terzi, salvo la richiesta al Comune di autorizzare il subentro, sempre che il subentrante possieda i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

Nel caso di cessione dell'azienda commerciale, il concessionario comunica preventivamente al Comune la volontà di cedere l'azienda e di rinunciare alla concessione. Il promissario acquirente dell'azienda commerciale, può chiedere il subentro nella concessione del chiosco, che verrà rilasciato, previo accertamento d'ufficio del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e della capacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente. L'autorizzazione al subentro, inoltre, verrà rilasciata, all'acquirente dell'azienda commerciale, previa verifica ed a condizione dell'avvenuto pagamento di tutti i canoni concessori pregressi, dei tributi e di quant'altro dovuto da parte del precedente concessionario.

E' facoltà del concessionario recedere dal rapporto di convenzione con preavviso di mesi 6 (sei) da comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Eventuali migliorie all'area di pertinenza, eventualmente autorizzate dall'Ente nel corso della concessione, restano comunque acquisite al patrimonio dell'Ente senza rivalsa alcuna da parte del concessionario.

Il concessionario avrà l'obbligo:

- a) di provvedere a proprie spese all'acquisto e installazione di un chiosco avente le caratteristiche tecniche indicate;
- b) di assumere in via esclusiva gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco e gli oneri di manutenzione del verde e pulizia dell'intera area di pertinenza del municipio;
- c) di provvedere alla gestione del servizio igienico destinato al pubblico (apertura, chiusura, fornitura delle dotazioni igieniche e pulizia); il servizio igienico destinato al pubblico dovrà rimanere aperto durante tutto l'orario di apertura giornaliera previsto per il chiosco;
- d) di rispettare le vigenti disposizioni sugli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi;
- e) di rispettare i divieti di somministrazione di bevande alcoliche quando previsti dalla normativa vigente;
- f) di esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande;
- g) di possedere e mantenere le necessarie autorizzazioni;
- h) di non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all'area concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente (Amministrazione Comunale);
- i) di provvedere al pagamento dei consumi relativi alle utenze e all'attivazione/intestazione delle stesse;
- j) di provvedere al pagamento delle imposte, tasse e tariffe previste;
- k) di ripristinare l'area a proprie spese, qualora dall'occupazione di suolo pubblico derivino danni all'area oggetto di occupazione;
- l) di restituire l'area oggetto di concessione alla scadenza del termine rimuovendo il chiosco e ripristinando lo stato dei luoghi; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario;
- m) di provvedere alla tutela igienica dell'area data in concessione;
- n) di attivare la raccolta differenziata dei rifiuti;
- o) di sottoscrivere apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi con un massimale di garanzia non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

12) CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE

Il concessionario, non oltre la data di sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà consegnare idonea polizza fidejussoria, da mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, a garanzia del puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti ed in particolare di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale, della mancata pulizia dell'area concessa, della mancata manutenzione del verde, delle operazioni di smantellamento delle strutture e ripristino dell'area alla scadenza della concessione nel caso in cui non provveda il concessionario nei termini previsti dalla concessione stessa. La garanzia fidejussoria, del valore pari a € 13.590,00 dovrà essere reintegrata dal soggetto selezionato, pena la revoca della concessione, qualora durante il periodo di validità della stessa, l'Amministrazione Comunale abbia dovuto valersene, in tutto o in parte.

L'assegnatario si assume ogni e qualsiasi responsabilità ed onere inerente lo svolgimento delle attività ed esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica.

13) MODALITA' E CONDIZIONI ESSENZIALI ED INDEROGABILI DELLA CONCESSIONE.

Le modalità e le condizioni di svolgimento della concessione riportate nel presente bando, sono considerate essenziali e inderogabili, a pena di decadenza dalla concessione e di risoluzione di diritto del rapporto.

14) SUB-AFFIDAMENTO O SUB-CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20.05.2011, la concessione non è cedibile a terzi, salvo la richiesta al Comune di autorizzare il subentro, sempre che il subentrante possieda i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

Nel caso di cessione dell'azienda commerciale, il concessionario comunica preventivamente al Comune la volontà di cedere l'azienda e di rinunciare alla concessione. Il promissario acquirente dell'azienda commerciale, può

chiedere il subentro nella concessione del chiosco, che verrà rilasciato, previo accertamento d'ufficio del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e della capacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente. L'autorizzazione al subentro, inoltre, verrà rilasciata, all'acquirente dell'azienda commerciale, previa verifica ed a condizione dell'avvenuto pagamento di tutti i canoni concessori pregressi, dei tributi e di quant'altro dovuto da parte del precedente concessionario.

15) DISCIPLINA APPLICABILE AL RAPPORTO CONCESSORIO

Il rapporto con l'Amministrazione Comunale è disciplinato da quanto previsto nel presente bando, dalla convenzione da sottoscrivere, nonché da quanto previsto dai regolamenti comunali e dalla normativa vigente in materia. Per ogni altro elemento non indicato nel presente bando, si farà riferimento al Regolamento Comunale disciplinante l'installazione di chioschi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20.05.2011.

16) STIPULA DELLA CONVENZIONE – ADEMPIMENTI E SPESE

Il concorrente a cui stato aggiudicata in via definitiva la gara dovrà sottoscrivere la convenzione facendosi carico di ogni spesa, imposta e diritto connesso.

A pena di decadenza dall'aggiudicazione, la stipula dovrà avvenire entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'Ente. Entro il predetto termine, l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta dall'Ente, comprovante le dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara nonché quella necessaria ai fini della convenzione d'affidamento.

17) PUBBLICITA'

Il presente bando è pubblicato sul quotidiano "Corriere dello Sport - Ediz. Puglia e Basilicata", all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito internet istituzionale www.comune.manduria.ta.it per trenta giorni consecutivi dal 05.05.2020 al 05.06.2020.

18) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n.196/03 è il geom. Michele IUNCO istruttore tecnico presso l'Area Tecnica del Comune di Manduria a cui potranno essere chieste informazioni e chiarimenti in merito al presente bando all'indirizzo ed ai recapiti indicati al precedente art. 1.

Manduria: 05/05/2020.

Il Responsabile del Procedimento:
F.to Geom. Michele IUNCO

Il Dirigente Area Tecnica:
F.to Dott. Ing. Claudio FERRETTI